

1271/14 ve
ex art. 515/15
del Petruzzello

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE BIS

nelle persone dei magistrati:


dott. Renato Lipani	Presidente
dott. Maria Silvana Fusillo	Consigliere
dott. Michelangelo Petruzzello	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO


sul ricorso iscritto al n. 1271 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2014, avente ad oggetto: reclamo ex art. 22 legge fallimentare

TRA

 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cilea 136 presso lo studio dell'avv. Antonella Cappelli, presso i quali sono domiciliati anche gli avv.ti Federico Maggio (MGGFRC83D01G793S) e Umberto Casale (CSLMRT81L03E977Q), dai quali è rappresentata e difesa

RECLAMANTE

E

 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Vitulazio (CE) alla località Tutuni IV traversa

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte,



rilevato che è stato tempestivamente reclamato il decreto del 15.10.2014 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto il ricorso di fallimento proposto dalla (...) nei confronti della (...) srl;

rilevato che i primi giudici hanno osservato che, sebbene dall'istruttoria prefallimentare risultasse l'esistenza di una debitoria complessiva della società resistente pari a circa € 60.000,00 (derivante dalla somma del credito di circa € 17.000,00 della ricorrente e dei protesti elevati nel corso del 2013 per oltre € 40.000,00), dall'unico bilancio acquisito agli atti, relativo all'anno 2008, emergeva che la società debitrice aveva registrato valori di fatturato e dei debiti notevolmente inferiori alle soglie di fallibilità;

rilevato che la reclamante rimprovera a questo decreto di aver violato l'art. 1 l. fall., da un lato onerando il creditore di fornire la prova positiva del superamento delle soglie di fallibilità, dall'altro trascurando che la società resistente, che era rimasta assente nel corso dell'istruttoria prefallimentare, aveva omesso di dimostrare l'assenza dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall., che andavano desunti dai bilanci dei tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza di fallimento, e non da quello, peraltro unico depositato dalla Centro Edile Tutuni srl presso la CCIAA, dell'anno 2008, che si collocava al di fuori del periodo oggetto del monitoraggio;

ritenuto che il reclamo è meritevole di accoglimento, poiché secondo la disciplina di cui all'art. 1 l. fall. costituisce onere del debitore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui al comma 2 della predetta disposizione, cui si aggiunge l'ulteriore onere, contemplato dall'art. 15 comma 4 l. fall., di depositare, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale aggiornata;

considerato pertanto che gli unici dati contabili, rilevanti ai fini del riscontro del superamento o meno delle soglie di fallibilità, devono essere tratti dai bilanci depositati a ridosso dell'iniziativa fallimentare, il che priva di ogni rilievo gli eventuali bilanci depositati in precedenza e, soprattutto, consente alle sole società commerciali che abbiano diligentemente posto a conoscenza dei terzi e del mercato i dati annuali sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria di sottrarsi alla dichiarazione di fallimento;

ritenuto che nel caso in esame i primi giudici hanno errato innanzitutto nell'invertire l'onere della prova (cfr. ordinanza del 1.8.2014, che ha disposto che la ricorrente, non essendosi costituita la debitrice, producesse i bilanci degli ultimi tre anni), in secondo luogo nell'attribuire rilievo al bilancio del 2008 (che, come già detto, non rientra nel triennio rilevante), in terzo luogo nel non trarre le debite conseguenze sia dalla mancata costituzione della debitrice che, in maniera ancor più significativa, dal fatto che questa, come risultante dalla visura storica del Registro delle imprese, non deposita bilanci proprio dal 2008, pur risultando in attività e non in liquidazione (evenienza, quest'ultima, che comunque non l'avrebbe esonerata dal deposito del bilancio annuale);

ricordato che quanto sinora affermato è conforme all'insegnamento della Suprema Corte, che equipara alla mancata presentazione dei bilanci in sede d'istruttoria prefallimentare sia la presentazione di copie informali di bilanci (n. 13643 del 2013) che la produzione delle dichiarazioni dei redditi (n. 11309 del 2009);

considerato, infine, che la società resistente, nonostante la rituale notifica del reclamo, è rimasta assente anche in questa fase;


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da srl avverso il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15.10.2014, così provvede:

accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la dichiarazione di fallimento della società resistente.

Così deciso il 3.7.2015 nella camera di consiglio della sezione prima civile bis della Corte di Appello di Napoli.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

